

REGOLAMENTO

RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS. 36/23 ED AI SENSI DEL D.L. 13/23 CONV. IN LEGGE 41/23 PER I FINANZIAMENTI PNRR-PNC

CAPO I. DISTRIBUZIONE INCENTIVI AL PERSONALE DEL COMPARTO, COMPRESSE LE SOMME FINANZIATE DAL PNRR.

ART. I. PREMESSE E OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a stimolare l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione e, di conseguenza, il mancato ricorso a professionisti esterni. Pertanto è vietata la distribuzione degli incentivi relativi alle fasi di attività, elencate nell'art. 2, che sono esternalizzate. In tali casi le quote non distribuite andranno a finanziare la quota del fondo destinata agli investimenti.
2. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 37 del 29/4/2021 la Fondazione aveva approvato il regolamento di distribuzione degli incentivi tecnici ai sensi dell'art. 113 del d. lgs. n. 50/16, che resterà in vigore per disciplinare gli incentivi di tutte quelle procedure di gara cui si applica, *ratione temporis*, il predetto decreto legislativo.
3. La necessità di una nuova disciplina degli incentivi si è imposta per l'entrata in vigore, il 01/4/2023, del d. lgs. 36/23 (c.d. "Nuovo codice dei contratti pubblici", efficace dal 01/7/2023) e degli orientamenti fin qui espressi dalla Corte dei Conti, compreso il parere della Sezione Toscana n. 196/2023, cui si rinvia integralmente. Nella redazione del presente documento si è, inoltre, tenuto conto dello schema di disciplinare per la corresponsione degli incentivi ITACA, approvato dalla Conferenza delle Regioni del 19 ottobre 2023.
4. Il regolamento definisce le modalità di distribuzione al personale del Comparto degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del d.lgs. 36/23 per le procedure avviate e concluse secondo il nuovo Codice e per la parte di finanziamenti PNRR-PNC. Relativamente a tali finanziamenti, gli incentivi si applicano anche al personale della dirigenza SPTA, secondo le modalità di cui al Capo II del presente regolamento.
5. Relativamente agli incentivi PNRR, l'art. 8 comma 5 del d.l. 13/23, convertito in legge 41/23 stabilisce che, per gli anni dal 2023 al 2026, le Aziende sanitarie prevedono, nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, l'erogazione di tali incentivi anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei progetti, in deroga al limite di cui all'art. 23 comma 2 del d. lgs. 75/17. Si segnala, altresì, il parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) del 26 febbraio 2024, significativo in quanto concede la possibilità di incentivare gli affidamenti diretti ex art. 45 d. lgs. 36/23. Il MIT ritiene che *"ogni rinvio contenuto nel D.L. n. 77/2021 al d.lgs. 50/2016 per gli appalti PNRR-PNC, pertanto, dovrà intendersi come riferito alle corrispondenti previsioni del d.lgs. 36/2023, con la conseguenza che ai dirigenti si applicherà la disciplina degli incentivi alle funzioni tecniche contenuta all'art. 45 del d.lgs. 36/2023, fino al 2026"*.
Infine, la FAQ ANAC n. 230, aggiornata al 7 marzo 2024, reperibile al link <https://www.pnrr.salute.gov.it/portale/pnrrsalute/archivioFAQPNRRSalute.jsp?lingua=italiano&cat=&inv=&faq.page=1> stabilisce che *"l'ammissibilità dell'incentivazione è prevista ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 "Incentivi per funzioni tecniche" a valere sui fondi PNRR, entro i massimali previsti dalla Circolare MEF-RGS n.4/2021. Sul punto si ricorda di prendere visione anche dell'articolo 45 del d.lgs. 36/2023. Con il recente parere n. 3360/2023, l'Anac ha fornito riscontro ad una serie di quesiti sugli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del d.lgs. 36/2023. In proposito l'Autorità ha preliminarmente ricordato che il testo dell'art. 45 del codice non reca più l'obbligo, contenuto nell'art. 113 del d. lgs 50/2016, di destinare le risorse per gli incentivi ad un "apposito fondo", né di ripartire risorse "con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle*

amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti". L'erogazione dell'incentivo dovrà essere rendicontata allegando atto di liquidazione del personale con la specifica dell'incarico attribuito e relativo cedolino di comprova erogazione fondi"

ART. 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. I soggetti destinatari della ripartizione del fondo sono i dipendenti della Fondazione, assunti a tempo determinato o indeterminato, di qualifica non dirigenziale, che, ai sensi dell'Allegato I.10 del d. lgs. 36/23, svolgono le seguenti attività:
 - Programmazione della spesa per investimenti;
 - Responsabile unico del progetto
 - Collaborazione all'attività di responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
 - Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali,
 - Redazione del documento di fattibilità tecnica ed economica
 - Redazione del progetto esecutivo;
 - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - Verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - Predisposizione dei documenti di gara;
 - Direzione dei lavori;
 - Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - Direzione dell'esecuzione
 - Collaboratori del direttore dell'esecuzione,
 - Collaudo tecnico-amministrativo;
 - Regolare esecuzione;
 - Verifica di conformità;
 - Collaudo statico (ove necessario).
2. I dipendenti chiamati ad espletare le indicate attività, sono individuati con apposito modulo dal dirigente che gestisce la procedura. In applicazione del principio di risultato, ogni dipendente individuato assume la responsabilità diretta e personale nei procedimenti/subprocedimenti assegnati. Ogni eventuale variazione dei nominativi prescelti dovrà essere motivata per iscritto, dal RUP.
3. I nominativi dei dipendenti aventi diritto agli incentivi, che afferiscono a Strutture con cui il RUP ha collaborato per la predisposizione e/o gestione della gara, sono individuati dal loro Dirigente/Direttore tramite il predetto modulo, da trasmettere al RUP. Nel modulo devono essere indicate, per ciascun nominativo, le attività da svolgere.
4. Nella scelta dei dipendenti da coinvolgere si deve tenere conto:
 - Delle necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - Della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita e dei risultati conseguiti in analoghi incarichi professionali;
 - Della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi tramite il principio di rotazione fra tutto il personale disponibile avente le competenze necessarie allo svolgimento delle attività incentivabili, avuto riguardo al livello di specializzazione e competenza maturata da ciascuno;
 - Del rispetto della vigente normativa in materia di limiti e vincoli imposti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove sussistenti.

5. E' sempre salvo il rispetto di quanto stabilito dall'art. 45 comma 4 del d. lgs. 36/23, in quanto l'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo (trattamento fondamentale e accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, con esclusione dei compensi tecnici), percepito.
6. Gli incentivi sono comprensivi di oneri previdenziali, assistenziali e IRAP.

ART. 3. ONERI RELATIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE

1. Gli oneri relativi alle funzioni tecniche sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, negli stati di previsione della spesa o nel bilancio della Fondazione.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi, negli stanziamenti di cui al comma 1 è predisposta una somma non superiore al 2% dell'importo di lavori, servizi e forniture posto a base delle procedure di affidamento.
3. Ai sensi dell'art. 45 commi 3 e 5 del Codice, gli oneri relativi alle attività tecniche sono ripartiti come segue:
 - a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo art. 9 tra i soggetti di cui all'art. 2;
 - b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, all'acquisto di attrezzature, tecnologie, servizi ed al finanziamento di corsi di formazione, come meglio dettagliato nell'apposita procedura aziendale adottata dall'Ufficio Formazione, cui si rinvia integralmente.
4. Nella definizione delle quote di incentivo, si terrà conto:
 - del valore dell'appalto
 - della complessità della procedura
 - delle fasi della procedura.Sarà previsto un decremento proporzionale degli incentivi per eventuali ingiustificati ritardi o aumento dei costi rispetto al previsto qualora l'aumento dipenda da cause imputabili al soggetto da incentivare.
5. Gli incentivi non assegnati, per qualunque ragione, andranno ad incrementare la quota del 20% di cui all'art. 45 comma 5 del d. lgs. 36/23.

ART. 4. TIPOLOGIE DI ACQUISTO

1. Per definire gli importi da registrare in bilancio, si procede individuando 3 diverse tipologie di acquisto:
 - Gara effettuata da centrale di committenza;
 - Gara aggregata
 - Gara autonoma. La Fondazione ha stabilito, prudenzialmente, di non far confluire nell'erogazione degli incentivi le gare autonome espletate nella forma degli affidamenti diretti.
2. La procedura si intende distinta in 3 fasi:
 - Programmazione

- Affidamento
- Esecuzione

ART. 5. MODALITA' DI COSTITUZIONE DEL FONDO INCENTIVI.

La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo della base d'asta della procedura, secondo la seguenti tabelle, definite in coerenza con le linee guida di Regione Lombardia di cui alla DGR XI/2672 del 16/12/2019, sub Allegato n. I (le % in tabella sono già comprensive del 20% destinato a investimenti/formazione/servizi ecc. come meglio indicato nell'art. 4 comma 3 lett. b) del presente regolamento):

Tabella 1. Fasce d'importo dei servizi o delle forniture	
Classi di importo dei servizi o delle forniture	Percentuale applicabile
Fino a euro 500.000,00	1%
Da euro 500.001,00 fino a euro 1.500.000,00:	
- per la parte fino a 500.000,00	1%
- da 500.001,00 fino a 1.500.000,00	0,80%
Da euro 1.500.001,00 fino a euro 5.000.000,00:	
- per la parte fino a 500.000,00	1%
- per la parte da 500.001,00 fino a 1.500.000,00	0,80%
- per la parte da 1.500.000,00 fino a 5.000.000,00	0,60%
Da euro 5.000.001,00 fino a euro 20.000.000,00:	
- per la parte fino a 500.000,00	1%
- per la parte da 500.001,00 fino a 1.500.000,00	0,80%
- per la parte da 1.500.000,00 fino a 5.000.000,00	0,60%
- per la parte da 5.000.001,00 fino a 20.000.000,00	0,40%
Oltre euro 20.000.000,00	
- la parte fino a 500.000,00	1%
- per la parte da 500.001,00 fino a 1.500.000,00	0,80%
- per la parte da 1.500.000,00 fino a 5.000.000,00	0,60%
- per la parte da 5.000.001,00 fino a 20.000.000,00	0,40%
- oltre euro 20.000.000,00	0,00%

Tabella 2. Grado di complessità delle procedure	
Tipologia di procedura di gara	Percentuale applicabile
Procedure ARIA/CONSIP/Centrali di Committenza	100%
Gare aggregate	70%
Gare autonome	50%

Tabella 3. Ripartizione del fondo per fase della procedura di gara	
Fase della procedura di gara	Percentuale applicabile
Fase 1: programmazione	10%
Fase 2: affidamento	35%
Fase 3: esecuzione	55%

Procedure autonome: il calcolo dell'incentivo deve essere effettuato sull'importo posto a base di gara al momento della pubblicazione/trasmisione del bando, avviso o lettera di invito.

Per "importo" si intende il fabbisogno della singola Azienda, non tenendo conto di eventuali estensioni per adesioni ex post.

Per quanto riguarda le categorie merceologiche di cui al DPCM 2018, eventuali procedure-ponte subiranno una diminuzione degli incentivi pari al 50%.

Procedure aggregate.

Ente capofila: calcolerà l'incentivo per la fase 2 sull'importo complessivo posto a base di gara al momento della pubblicazione/trasmisione del bando, avviso o lettera di invito.

Per "importo" si intende il fabbisogno di tutte le Aziende in adesione ex ante, non tenendo conto di eventuali estensioni per adesioni ex post.

La capofila, inoltre, calcolerà il fondo per le fasi 1 e 3 sul valore complessivo dei propri fabbisogni.

Enti aderenti: il calcolo deve essere effettuato al momento dell'adesione, sull'importo espresso nell'atto di delega. La Fondazione, in caso di adesione a gare di altri enti sanitari, calcolerà il fondo per la fase 1 e 3 limitatamente ai propri fabbisogni.

Procedure ARIA/CONSIP: il calcolo deve essere effettuato al momento dell'adesione, sull'importo espresso nell'atto di adesione alla convenzione centralizzata. Le quote spetteranno solo per la fase 1 e 3. Si considera il valore complessivo dell'adesione, anche se effettuata in momenti successivi.

ART. 6. PRESUPPOSTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI LAVORI

1. Presupposto per l'erogazione degli incentivi è l'inclusione dell'opera nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici.
2. Per i lavori che, ai sensi di legge, possono non rientrare nel predetto Piano, è richiesto il provvedimento di approvazione del progetto.

ART. 7. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE PERCENTUALE DEL FONDO PER LAVORI

1. L'importo effettivo del fondo è calcolato nella misura massima del 2% dell'importo lavori.
2. La quota di fondo destinata al personale è distribuita sulla base della seguente tabella:

Prestazione	Percentuale
RUP e collaboratori (responsabili di fase e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento).	20%, di cui 12% al RUP e 8% ai collaboratori
Attività di programmazione della spesa per investimenti	20%
Verifica preventiva della progettazione; redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali; redazione del documento di fattibilità tecnica ed economica; redazione del progetto esecutivo; coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione; verifica del progetto ai fini della sua validazione.	3% - 10%
Predisposizione e controllo degli atti di gara	2% - 10%
Direzione lavori ed esecuzione. La figura del D.L. può essere coadiuvata da uno o più direttori operativi (D.O.) e da ispettori di cantiere (I.C.). Nel caso di Ufficio di Direzione si seguiranno le ripartizioni: - D.L. 50% D.O.30% I.C. 20% Ovvero: - D.L. 60% D.L. o I.C. 40%	25% - 45%
Collaudo tecnico amm.vo o certificato di regolare esecuzione; collaudo statico	5% -10%
TOTALE	100

3. Il coefficiente di ripartizione fra i valori minimi e massimi viene, di norma, attribuito in base alle responsabilità connesse, alle specifiche prestazioni da rendere, alla complessità della procedura, al livello di impegno richiesto.
4. Le fasi dell'iter non espletate non confluiscono nel fondo.
5. Le prestazioni che saranno eseguite all'esterno, saranno decurtate dal fondo ripartibile e andranno a finanziare la quota del 20% di cui all'articolo 45 comma 5 del d. lgs. 36/23.

ART. 8. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE PERCENTUALE DEL FONDO PER SERVIZI E FORNITURE

1. L'importo effettivo del fondo è calcolato nelle modalità sopra descritte.
2. La quota di fondo destinata al personale è distribuita sulla base della seguente tabella:

Prestazione	Percentuale
RUP e collaboratori (responsabili di fase e addetti alla gestione amministrativa dell'intervento);	10%, di cui 6% al RUP e 4% ai collaboratori
Attività di programmazione dei fabbisogni	30%
Predisposizione e controllo degli atti di gara	20%
Fase di esecuzione e gestione dei contratti: DEC e assistenti al DEC	20% - 40%
Verifica di conformità; certificato di regolare esecuzione; collaudo	5% -25%
TOTALE	100

3. Il coefficiente di ripartizione fra i valori minimi e massimi viene, di norma, attribuito in base alle responsabilità connesse, alle specifiche prestazioni da rendere, alla complessità della procedura, al livello di impegno richiesto, in base alla valutazione del RUP.
4. Le fasi dell'iter non espletate non confluiscono nel fondo e andranno a finanziare la quota del 20% di cui all'art. 45 comma 5 del d. lgs 36/23.
5. Le prestazioni che saranno eseguite da personale esterno saranno decurtate dal fondo ripartibile e andranno a finanziare la quota del 20% di cui all'art. 45 comma 5 del d.lgs 36/23.

ART. 9. MODALITA' DI RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. La ripartizione del contributo per ciascun dipendente avente diritto avverrà secondo la seguente tabella:

Fasi/attività	Personale coinvolto	Incentivo
1 Responsabile del progetto	RUP	50%
	Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari- Area degli Assistenti	30/40%
	Area degli operatori e personale di supporto	10/20%
	TOTALE	100

2	Attività di programmazione e verifica della progettazione	Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari- Area degli Assistenti	50/80%
		Area degli operatori e personale di supporto	20/50%
		TOTALE	100
3	Attività di predisposizione e di controllo degli atti di gara	Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari- Area degli Assistenti	50/80%
		Area degli operatori e personale di supporto	20/50%
		TOTALE	100
4	Fase di esecuzione e gestione dei contratti pubblici: Direzione dell'esecuzione del contratto e assistenti del DEC	DEC/DL	50%
		Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari- Area degli Assistenti	30/40%
		Area degli operatori e personale di supporto	10/20%
		TOTALE	100
5	Verifica di conformità e regolare esecuzione, collaudo	COLLAUDATORE	50%
		Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari- Area degli Assistenti	30/40%
		Area degli operatori e personale di supporto	10/20%
TOTALE		100	

- Il coefficiente di ripartizione fra i valori minimi e massimi viene, di norma, attribuito in base alle responsabilità connesse, alle specifiche prestazioni da rendere, alla complessità della procedura, al livello di impegno richiesto, in base alla valutazione del RUP.
- Le fasi non espletate non confluiscono nel fondo e andranno a finanziare la quota del 20% per investimenti/formazione/servizi.
- Le prestazioni che saranno eseguite da personale esterno saranno decurtate dal fondo ripartibile e andranno a finanziare la quota del 20% di cui all'art. 45 comma 5 del d. lgs 36/23.
- Le eventuali quote detratte per ritardi o inadempienze costituiranno economie di bilancio.

CAPO II. RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI AI DIRIGENTI PER FORNITURE FINANZIATE DAL PNRR-PNCPNC

Art. 10. OGGETTO E FINALITA' DELLA DISTRIBUZIONE

1. Limitatamente agli anni 2023-2026 gli incentivi si applicano anche al personale di qualifica dirigenziale SPTA, coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75.
2. Il calcolo degli incentivi per funzioni tecniche per progetti finanziati con PNRR-PNC, comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali posti a carico dell'Amministrazione, è stabilito in base al regolamento aziendale già citato ed è accantonato nel quadro economico degli affidamenti.
3. La quota del 20% non può essere destinata al fondo innovazione, a ciò ostando la normativa di riferimento relativa ai finanziamenti PNRR-PNC.
4. Non sono incentivabili gli affidamenti diretti e le attività esternalizzate.
5. La ripartizione degli incentivi ai dirigenti SPTA, per servizi e forniture, seguirà le indicazioni di cui alla sottostante tabella:

		IMPORTI	
		Personale dirigenti dell'Area Dirigenza sanità e dell'Area Dirigenza Amm.va, Tecnica e Prof.le	%
1	Responsabile del progetto	RUP	60%
		Dirigenti (supporto al RUP)	40%
2	Attività di programmazione e definizione dei fabbisogni	RUP	50/80%
		Dirigenti (supporto al RUP)	20/50%
3	Attività di predisposizione e di controllo degli atti di gara	RUP	50/80%
		Dirigenti (supporto al RUP)	20/50%
4	Fase di esecuzione e gestione dei contratti pubblici: Direzione dell'esecuzione del contratto e assistenti del DEC	DEC	60%/70%
		Dirigenti (supporto al DEC)	30/40%
5	Verifica di conformità e regolare esecuzione, collaudo	COLLAUDATORE	60%
		Supporto al collaudo	40%

6. La ripartizione del fondo ai dirigenti SPTA, per lavori finanziati con il PNRR-PNC seguirà lo schema:

Prestazione	Percentuale
RUP	10%
Attività di programmazione della spesa per investimenti	20%
Verifica preventiva della progettazione; redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali; redazione del documento di fattibilità tecnica ed economica; redazione del progetto esecutivo; coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione; verifica del progetto ai fini della sua validazione.	20%
Predisposizione e controllo degli atti di gara	20%
Direzione lavori ed esecuzione	20%
Collaudo tecnico amm.vo o certificato di regolare esecuzione; collaudo statico	10%
TOTALE	100

ART. 11 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO E REGIME TRANSITORIO.

Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o la lettera di invito siano stati pubblicati o trasmessi successivamente all'entrata in vigore dello stesso.

Rientrano comunque nell'ambito di applicazione della presente disciplina gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o la lettera di invito siano stati pubblicati o trasmessi a far data dal 1° luglio 2023, data di efficacia del d. lgs. 36/23, purchè gli stanziamenti siano presenti nei relativi quadri economici.

Le procedure cui si applica, razione temporis, il d. lgs. 50/16, sono disciplinate, per la parte relativa agli incentivi, dal regolamento approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 37 del 29/4/2021.

Il presente regolamento avrà decorrenza dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio della Fondazione.